




CESSIONE

RAMO D' AZIENDA



Cessione Ramo Di Azienda e Le Tutele per I Dipendenti Ceduti

L'art. 2112 c.c. sancisce che la cessione di un ramo di azienda, così come il trasferimento d'azienda non costituiscono motivo di licenziamento, bensì continua con il nuovo titolare dell'azienda e "il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano".

I contratti di lavoro dipendente, in corso al momento della cessione del ramo di azienda, proseguono in capo al cessionario che assume il ruolo di datore di lavoro. I lavoratori conservano tutti i diritti che derivavano dal rapporto con il cedente.

Non è ipotizzabile che cedente e cessionario escludano la successione nel contratto.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento e che il nuovo titolare deve applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento fino alla loro scadenza.

L'art. 47 della Legge n. 428/1990 prevede ulteriori obblighi a carico del cedente e del cessionario. In particolare, qualora il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il cedente ed il cessionario avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell'atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali.

Nella comunicazione, devono essere indicati i motivi della cessione del ramo di azienda, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, le eventuali misure da adottare nei confronti degli stessi e la data o proposta di una data per la cessione.

Cessione Del Ramo Di Azienda Sotto Il Profilo Fiscale

Per quanto riguarda i crediti e debiti aziendali, con la cessione del ramo di azienda si verifica l'automatica cessione al cessionario, dei crediti anteriori al conferimento relativi all'azienda trasferita.

Il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente rispetto ai debitori ed ha diritto di ricevere il pagamento dei crediti aziendali. L'efficacia del trasferimento sussiste anche nel caso in cui il debitore non abbia ricevuto alcuna notifica oppure non abbia accettato la cessione.

La legge in ogni caso prevede che qualora il debitore paghi in buona fede l'originario titolare dell'azienda senza essere a conoscenza dell'intervenuta cessione, sia comunque liberato dall'obbligazione di pagamento.

Per quanto concerne i debiti, il cedente non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.

L'art. 2560, co. 2, prevede il principio di responsabilità solidale del cessionario, per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.

Il cessionario, in particolare, risponde in solido con il cedente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni delle violazioni commesse nell'anno della cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, ma riferibili a violazioni commesse in periodi precedenti.

La responsabilità è limitata al valore del ramo d'azienda ceduta, accertato dall'ufficio tributario o il valore dichiarato dalle parti.

L'art. 2560, co. 3 della limita, tuttavia, la responsabilità del cessionario ai debiti risultanti dal certificato che gli uffici sono tenuti a rilasciare a richiesta dell'interessato.

Come Avviene Una Cessione Di Ramo D'azienda?

La cessione di ramo d'azienda è una operazione complessa. La prima cosa da fare è quella di procedere alla redazione di un bilancio straordinario dell'azienda, denominato bilancio di cessione. In questo documento deve essere indicato:

Il prezzo di cessione del complesso aziendale;

Le attività e le passività cedute;

Il valore di avviamento dell'azienda ceduta.

Si tratta di un bilancio straordinario redatto a valori correnti e si compone esclusivamente dello Stato Patrimoniale. Questo documento, redatto dagli amministratori deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 2343-bis, c.c. ovvero: acquisto da socio, fondatore di beni o amministratore per un valore almeno pari al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione di una società di capitali.

Fatto questo vi sarà la due diligence (societaria, e fiscale) che il potenziale acquirente effettua sui dati inseriti nel bilancio di cessione. Una volta completate le verifiche che riguardano l'individuazione del valore di cessione parte la fase della trattativa dove le parti arrivano alla determinazione del prezzo effettivo di cessione del complesso aziendale.

La fase successiva è quella legata alla redazione dell'atto di cessione del ramo di azienda. Affinché questo atto sia valido è necessario adottare sempre la forma scritta, o un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata, perché l'atto di cessione deve essere depositato per l'iscrizione presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula.

E' fatto divieto all'imprenditore alienante, per un periodo di cinque anni, di intraprendere una nuova attività d'impresa qualora quest'ultima si ponga in concorrenza con l'azienda ceduta, per oggetto, ubicazione o altre circostanze e sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Questo è quanto previsto dall'art. 2557 c.c. in materia di divieto di concorrenza onde evitare un possibile indebito sviamiento della clientela dell'azienda ceduta.



M E T A L M E C C A N I C I



Da un lato la norma cerca di salvaguardare l'acquirente dell'azienda che ha diritto a trattenere la clientela dell'impresa e a godere anche dell'avviamento soggettivo di cui si è tenuto conto in sede di pattuizione del prezzo di cessione.

Dall'altro si tutela l'imprenditore alienante che non può essere limitato nella sua libertà di iniziativa economica oltre un determinato lasso di tempo necessario a consentire all'acquirente di consolidare la propria clientela, perché potrebbe accadere che la nuova attività dell'imprenditore alienante sia potenzialmente lesiva e diretta a sottrarre clientela all'azienda ceduta.